




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



PO FESR
Sicilia 2007/2013

CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

" Serafino Amabile Guastella "

Corso Europa n° 1 - 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

Tel./ Fax. 0932/922021-922442 - e-mail: RGIC80600G@ISTRUZIONE.IT

C. M. RGIC80600G - C. F. 92020720881

VERBALE N. 6

Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di miglioramento delle condizioni termo-acustiche dell'edificio scolastico, plesso scuola elementare San Giuseppe, via San Giuseppe appartenente all'I.C. "S.A. Gustella" di Chiaramonte Gulfi in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività dell'edificio, secondo quanto previsto dal PON ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici".

Il giorno 31/07/2015 alle ore 16,00, si riunisce il seggio di gara costituito dal RUP Giovanni Giaquinta e dai componenti Sigg.ri Francesca Di Gregorio dipendente del Comune di Chiaramonte Gulfi e Sebastiano Cavallo ins.te dell'I. C. "S.A.Guastella", alla presenza della Sig.ra Nunziata Noto, quale segretario verbalizzante, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame informativa dell'intento di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 243 bis del D. Lgs 163/2006 - secondo classificato.

Il Presidente, nel dare atto che per la gara in oggetto si era già pervenuti all'aggiudicazione provvisoria (giusto verbale n. 5 del 03/07/2015) e successivamente all'aggiudicazione definitiva con propria determina del 14/07/2015, preliminarmente comunica che è pervenuta informativa dell'intento di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 243 bis del DLgs 163/2006, entro i termini di cui all'art. 12, comma 1 del d.lgs. 163/2006, da parte dello studio legale associato Caruso - Caudullo di Catania, in nome e per conto della ditta rappresentata, Divita Paolo srl Unip Viale dei Platani, 33 - 97100 Ragusa, partecipante alla procedura aperta in oggetto. Con la suddetta informativa si diffida questa stazione appaltante ad annullare:

- il verbale di gara del 01/07/2015 nella parte in cui ammette l'impresa Scifo Giorgio nonostante non abbia indicato nella propria offerta economica gli oneri della sicurezza interni o aziendali;
- il verbale di gara del 03/05/2015 nella parte in cui si procede all'aggiudicazione provvisoria a favore della suddetta impresa;
- l'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva.

I componenti prendono atto dell'informativa di cui sopra.

Si analizzano le recenti sentenze giurisprudenziali riguardanti la mancata indicazione nell'offerta economica degli oneri di sicurezza aziendale nelle gare di affidamento di lavori. Il seggio di gara ritiene di dover attenersi al principio di diritto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3 del 20/03/2015. Infatti, tale sentenza, sanando il contrasto

1

giurisprudenziale esistente, ha ritenuto che **l'obbligo** di procedere alla previa indicazione **dei costi di sicurezza aziendali**, pur se non dettato *expressis verbis* dal legislatore, si ricavi in modo univoco da un'interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice.

Così si è espresso l'A.P. del Consiglio di Stato "Per quanto considerato, a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori sanciti nella stessa Costituzione (... "la prioritaria finalità della tutela della sicurezza del lavoro, che ha fondamento costituzionale negli artt. 1, 2 e 4 e, specificamente, negli artt. 32, 35 e 41 della Costituzione", ...) si deve allora fare capo ad una lettura delle norme costituzionalmente orientata, unica idonea a ricomporre le incongruenze rilevate, che porta a ritenere l'obbligo dei concorrenti di presentare i costi interni per la sicurezza del lavoro anche nelle offerte relative agli appalti di lavori, ricostruendosi il quadro normativo, in sintesi, nel modo seguente:

a) le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al fine della valutazione dell'anomalia delle offerte, devono determinare il valore economico degli appalti includendovi l'idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l'indicazione specifica di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell'offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze (quali predeterminati dalla stazione appaltante) che i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata;

b) la *ratio* del puntuale richiamo, nell'art. 87, comma 4, secondo periodo del Codice, della specifica indicazione dei costi per la sicurezza per le offerte negli appalti di servizi e forniture appare individuabile, in questo quadro, in relazione alla particolare tipologia delle prestazioni richieste per questi appalti rispetto a quelli per lavori e alla rilevanza di ciò nella fase della valutazione dell'anomalia (cui la norma è espressamente riferita); il contenuto delle prestazioni di servizi e forniture può infatti essere tale da non comportare necessariamente livelli di rischio pari a quelli dei lavori, rilevando l'esigenza sottesa alla norma in esame, pur ferma la tutela della sicurezza del lavoro, di particolarmente correlare alla entità e caratteristiche di tali prestazioni la giustificazione dei relativi, specifici costi in sede di offerta e di verifica dell'anomalia.

Da quanto sopra consegue che, ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice, l'omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un'ipotesi di <<*mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice*>> idoneo a determinare <<*incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta*>> per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella *lex specialis*, l'esclusione dalla procedura dell'offerta difettosa per l'inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un'offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale".

L'Adunanza Plenaria afferma pertanto il seguente principio di diritto: "*Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara*".

Infine, "Ordina che la suddetta sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa".

Anche l'ANAC col parere n. 44 dell'08/04/2015, recependo la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ritiene legittima l'esclusione del concorrente che abbia presentato la propria offerta economica priva dell'indicazione degli oneri per la sicurezza aziendali.

Anche il C.G.A. della regione Sicilia, che nello scorso mese di marzo (sentenza n. 305/2015) si era espresso in senso opposto, con la sentenza n. 564 del 17/07/2015 si allinea al principio di diritto sancito dalla sentenza n. 3/2015 dell'A.P. del Consiglio di Stato.

Alla luce di questi recenti orientamenti giurisprudenziali il seggio di gara in autotutela ritiene:

- di annullare il verbale di gara del 01/07/2015 nella parte in cui ammette l'impresa Scifo Giorgio;
- di escludere dalla gara l'impresa Scifo Giorgio per la mancata indicazione nella propria offerta economica degli oneri di sicurezza interni o aziendali;



- di annullare il verbale di gara del 03/05/2015 nella parte in cui si procede all'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Scifo Giorgio;
- di aggiudicare in via provvisoria la gara per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo di € 118.538,56 (Euro centodiciottomilacinquecentotrentotto/56 - oneri interni di sicurezza € 2.500,00) oltre IVA e oneri sicurezza e oneri della manodopera, alla **Ditta Divita Paolo** srl Unip Viale dei Platani, 33 - 97100 Ragusa - con un ribasso del 38,255% sull'importo posto a base d'asta di € 191.980,82 (centonovantunomilanovecentottanta/82 euro) soggetto a ribasso, oltre a euro 40.413,47 (Quarantamilaquattrocentotredici/47 euro) per oneri della manodopera e euro 11.701,10 (Undicimilasettecentouno/10 euro) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.


Si prende atto che il secondo classificato, alla luce di quanto sopra, è la ditta Area Iblea srl - via Volga n. 71 - 97010 Pedalino fraz. di Comiso, con un ribasso del 38,255% (oneri interni di sicurezza € 2.300,00).

Il Presidente dispone che il presente verbale, unitamente ai verbali delle sedute precedenti, venga pubblicato all'albo on line e sul sito della scuola www.istitutoguastellachiamonte.it e sul sito dell'ente locale www.comune.chiaramonte-gulfi.gov.it.

Alle ore 18,30 il presente verbale, composto da n. 3 pagine, viene chiuso.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente



Il Testimone



Il Testimone



Il Segretario verbalizzante

Newsache Noto